

**CONVEGNO REGIONALE CNEC-CISM-UNEBA-USMI NAPOLI
NAPOLI, SABATO 29 GENNAIO 2011**

FRANCESCO NANIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
www.studionania.com
Via Alabardieri n. 1 – 80121 Napoli
Via G. Marconi n. 2- 04026 Minturno(Lt)
Tel. 081 410347 – Fax 081 426918
E-Mail: studionania@studionania.com

- 1) *Aliquota Iva applicabile ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria*
- 2) *La comunicazione telematica delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetta Black List)*
- 3) *Il trattamento ai fini Iva dei beni ceduti in omaggio*
- 4) *Il diritto alla detrazione Iva per le spese di acquisto e di mantenimento di autoveicoli*
- 5) *La comunicazione dei dati annuali ai fini Iva da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 28 febbraio 2011*
- 6) *Le modalità di utilizzo in compensazione del credito Iva emergente dalle scritture contabili alla data del 31/12/2010*
- 7) *L’inventario delle attività commerciali da redigere alla data del 31/12/2010*
- 8) *L’accertamento dei redditi del contribuente attraverso il “redditometro”*

1) ALIQUOTA IVA APPLICABILE AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA:

La legge Finanziaria 2010, L. n. 191/2009, ha previsto la messa a regime dell'aliquota IVA ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni, in virtù della direttiva comunitaria che ha consentito agli Stati membri di introdurre, in via permanente, aliquote d'imposta ridotte per i servizi ad alta intensità di manodopera.

Pertanto, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati a prevalente destinazione residenziale devono essere fatturati con l'aliquota IVA ordinaria del 10%.

Resta ferma l'aliquota del 10% per i contratti di appalto aventi ad oggetto interventi incisivi di recupero, quali il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica (art. 3, c. 1, lett. c, d ed f, del D.P.R. 380/2001), in quanto prevista a regime (ossia senza vincoli temporali) dal n. 127 - quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972.

Allo stesso modo, rimane confermata l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10% per l'acquisto dei beni finiti (con esclusione, quindi, delle materie prime e semilavorate) impiegati

**CONVEGNO REGIONALE CNEC-CISM-UNEBA-USMI NAPOLI
NAPOLI, SABATO 29 GENNAIO 2011**

FRANCESCO NANIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
www.studionania.com
Via Alabardieri n. 1 – 80121 Napoli
Via G. Marconi n. 2- 04026 Minturno(Lt)
Tel. 081 410347 – Fax 081 426918
E-Mail: studionania@studionania.com

nella realizzazione di questi interventi di recupero più incisivo, così come stabilito dal n. 127-terdecies, della citata Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972.

Riportiamo di seguito un quadro riepilogativo delle aliquote applicabili, dal 1° gennaio 2010, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, alla luce, tra l'altro, dei nuovi riferimenti normativi previsti dal D.P.R. 380/2001, recante il «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia».

Tavola riepilogativa - Le aliquote IVA applicabili dal 2010 per gli interventi di recupero

TIPOLOGIA D'INTERVENTO	VECCHIO RIFERIMENTO NORMATIVO	NUOVO RIFERIMENTO NORMATIVO	ALIQUOTE IVA
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI RESIDENZIALI	Art. 31, COMMA 1, Lett. A) DELLA LEGGE 457/1978	Art. 3, comma1l lett. a) del DPR 380/2001	20% (10% se edificio a prevalente destinazione residenziale)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI RESIDENZIALI E NON	Art. 31, COMMA 1, Lett. B) DELLA LEGGE 457/1978	Art. 3, comma1l lett. b) del DPR 380/2001	20% (10% se edificio a prevalente destinazione residenziale)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI	Art. 31, COMMA 1, Lett. B) DELLA LEGGE 457/1978	Art. 3, comma1l lett. b) del DPR 380/2001	10% (n. 127-duodecies, Tabella A, Parte III, del DPR. 633/1972)
RISANAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO	Art. 31, COMMA 1, Lett. C) DELLA LEGGE 457/1978	Art. 3, comma1l lett. c) del DPR 380/2001	10% (n. 127-quaterdecies, Tabella A, Parte III, del DPR. 663/1972)
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Art. 31, COMMA 1, Lett. D) DELLA LEGGE 457/1978	Art. 3, comma1l lett. d) del DPR 380/2001	10% (n. 127-quaterdecies, Tabella A, Parte III, del DPR. 663/1972)
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	Art. 31, COMMA 1, Lett. E) DELLA LEGGE 457/1978	Art. 3, comma1l lett. f) del DPR 380/2001	10% (n. 127-quaterdecies, Tabella A, Parte III, del DPR. 663/1972)

I nuovi riferimenti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 possono essere utilizzati per indicare la tipologia d'intervento realizzato sull'edificio oggetto di recupero, sia in fattura, sia nelle lettere inviate dai committenti per la richiesta di applicazione di aliquote IVA agevolate. Agli stessi fini, resta comunque valido il riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 31 della L. 457/1978, in virtù non solo dell'automatico collegamento alla normativa successiva, ma anche perchè il Legislatore non ha ancora provveduto alle necessarie modifiche del testo del D.P.R. 633/1972 sull'IVA, che richiama ancora la norma previgente.

**CONVEGNO REGIONALE CNEC-CISM-UNEBA-USMI NAPOLI
NAPOLI, SABATO 29 GENNAIO 2011**

FRANCESCO NANIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
www.studionania.com
Via Alabardieri n. 1 – 80121 Napoli
Via G. Marconi n. 2- 04026 Minturno(Lt)
Tel. 081 410347 – Fax 081 426918
E-Mail: studionania@studionania.com

Segnaliamo che, sotto il profilo giuridico, l'art. 31 della L. 457/1978 non è stato formalmente soppresso dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001. Si ritiene altresì che le due norme convivano nel nostro ordinamento, come specificamente indicato all'art. 137 lett. b) dello stesso D.P.R. 380/2001. Rispetto alle definizioni di intervento di recupero previste dall'art. 31 della L. 457/1978, l'art. 3, lett. d), del D.P.R. 380/2001 estende la nozione di ristrutturazione edilizia agli interventi di demolizione dell'edificio e successiva ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. In merito, precisiamo che, anche in assenza di una specifica pronuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'aliquota IVA ridotta al 10% risulta allo stesso modo applicabile anche agli interventi di demolizione e successiva ricostruzione senza aumento di volumetria, in quanto intervento di ristrutturazione edilizia.

L'IVA al 10% si applica anche ad alcune forniture di beni effettuate nell'ambito di interventi di recupero edilizio. A tal proposito, in base al Decreto del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 1999, sono definiti «beni significativi»:

- ascensori e montacarichi;
- infissi interni ed esterni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.

Su questi beni l'aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.

Pertanto per calcolare la quota sulla quale è possibile applicare l'IVA agevolata, è necessario sottrarre dalla spesa complessiva, rappresentata dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, la parte riguardante i beni significativi. La quota rimanente, riferibile quindi al valore della prestazione al netto dei beni significativi, è il limite di valore massimo entro cui è applicabile l'IVA al 10% per la fornitura dei beni significativi. Il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri

**CONVEGNO REGIONALE CNEC-CISM-UNEBA-USMI NAPOLI
NAPOLI, SABATO 29 GENNAIO 2011**

**FRANCESCO NANIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
www.studionania.com
Via Alabardieri n. 1 – 80121 Napoli
Via G. Marconi n. 2- 04026 Minturno(Lt)
Tel. 081 410347 – Fax 081 426918
E-Mail: studionania@studionania.com**

beni necessari per l'esecuzione dei lavori, forniti nell'ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera.

In sostanza, occorre considerare il valore complessivo della prestazione, individuare il valore del bene o dei beni significativi forniti nell'ambito della prestazione medesima e sottrarlo dal corrispettivo. La differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo è applicabile l'aliquota del 10%. Il valore residuo del bene deve essere assoggettato alla aliquota ordinaria del 20%.

Per comprendere meglio il calcolo della quota a cui si applica l'IVA agevolata al 10% forniamo un esempio:

Costo totale dell'intervento (es. adeguamento bagno) 10.000 euro di cui:

- per prestazione lavorativa 4.000 euro;
- per beni significativi (es. rubinetteria e sanitari) 6.000 euro

Sui 6.000 euro di beni significativi, l'IVA al 10% si applica solo su 4.000 euro, ossia sulla differenza tra l'importo complessivo e quello dei beni significativi (10.000-6.000 = 4.000).

Sul valore residuo del bene (in questo caso 2.000 euro) si applica l'IVA ordinaria al 20%.

Pertanto, il «bene significativo» fornito nell'ambito della prestazione resta soggetto interamente alla aliquota del 10% se il suo valore non supera la metà di quello dell'intera prestazione. Per i beni aventi un valore superiore, l'agevolazione si applica entro il limite sopra precisato.

**2) LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI
AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PAESI A FISCALITÀ
PRIVILEGIATA (COSIDDETTA BLACK LIST)**

Il ministero dell'Economia e delle Finanze sta perseguendo un'operazione di contrasto dei sempre maggiormente diffusi fenomeni fraudolenti o abusivi dell'Iva nell'ambito del commercio domestico e internazionale.

**CONVEGNO REGIONALE CNEC-CISM-UNEBA-USMI NAPOLI
NAPOLI, SABATO 29 GENNAIO 2011**

FRANCESCO NANIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
www.studionania.com
Via Alabardieri n. 1 – 80121 Napoli
Via G. Marconi n. 2- 04026 Minturno(Lt)
Tel. 081 410347 – Fax 081 426918
E-Mail: studionania@studionania.com

Sono state dettate recentemente le regole applicative del **nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti residenti in Paesi c.d. “black list”**, aumentando ulteriormente gli adempimenti a carico degli operatori nazionali che intrattengono rapporti economici con gli operatori di tali Paesi.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati alla presentazione telematica del nuovo modello **tutti i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto**, che hanno rapporti con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi c.d. *black list*, di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2001.

OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA COMUNICAZIONE

Ai fini della comunicazione rilevano tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. *black list*. Pertanto, nel nuovo modello, vanno indicate:

- *Le cessioni di beni*
- *Le prestazioni di servizi rese*
- *Gli acquisti di beni*
- *Le prestazioni di servizio ricevut.*

Ciascuna operazione andrà indicata specificando la quota-parte riferibile ad operazioni imponibili, non imponibili, esenti o non soggette ad Iva. Il D.L. 40/2010 ha precisato che nelle comunicazioni dovranno essere inserite, in quanto rilevanti, **tutte le operazioni “registrate o soggette a registrazione Iva”**. La comunicazione è esclusa per le operazioni effettuate nei confronti di privati.

I PAESI CONSIDERATI A FISCALITA' PRIVILEGIATA (c.d. “black list”)

**CONVEGNO REGIONALE CNEC-CISM-UNEBA-USMI NAPOLI
NAPOLI, SABATO 29 GENNAIO 2011**

FRANCESCO NANIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
www.studionania.com
Via Alabardieri n. 1 – 80121 Napoli
Via G. Marconi n. 2- 04026 Minturno(Lt)
Tel. 081 410347 – Fax 081 426918
E-Mail: studionania@studionania.com

Ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, e del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2001, sono considerati paesi a fiscalità privilegiata e pertanto inclusi nella c.d. “*black list*” tutti i Paesi inclusi nelle seguenti tre liste:

Stati considerati a fiscalità privilegiata:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Malaysia, Maldive, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, San Marino, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Taiwan, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu;

Stati considerati a fiscalità privilegiata con specifiche esclusioni:

Bahreïn, Monaco, Emirati Arabi Uniti;

Stati considerati a fiscalità privilegiata con specifiche limitazioni o distinzioni:

Angola, Lussemburgo, Dominica Portorico, Antigua, Malta, Ecuador, Svizzera, Corea del Sud, Mauritius, Giamaica, Uruguay, Costa Rica, Panama, Kenia.

La situazione dei singoli Paesi va esaminata caso per caso, al fine di individuare eventuali esenzioni previste dal Decreto Ministeriale (è auspicabile che il Ministero chiarisca esattamente quali sono i Paesi interessati).

LA PERIODICITA' DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Il modello deve essere presentato con cadenza mensile ovvero trimestrale in considerazione dell'ammontare complessivo delle operazioni realizzate. Pertanto il modello andrà presentato:

**CONVEGNO REGIONALE CNEC-CISM-UNEBA-USMI NAPOLI
NAPOLI, SABATO 29 GENNAIO 2011**

FRANCESCO NANIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
www.studionania.com
Via Alabardieri n. 1 – 80121 Napoli
Via G. Marconi n. 2- 04026 Minturno(Lt)
Tel. 081 410347 – Fax 081 426918
E-Mail: studionania@studionania.com

- Trimestralmente per quei soggetti passivi Iva che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro, potendo in ogni caso decidere di presentare mensilmente la comunicazione per l'intero anno solare;
- Mensilmente per quei soggetti passivi Iva che hanno realizzato, per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare superiore a 50.000 euro.

MODALITA' DI INVIO DEL MODELLO

Il modello va inviato all'Agenzia delle Entrate direttamente o tramite intermediari abilitati esclusivamente per modalità telematica entro **l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento**.

Gli effetti del provvedimento decorrono dal 1 luglio 2010.

Per i soggetti “mensili” il primo invio era previsto con scadenza al 31 agosto 2010, e riguardava le operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese di luglio 2010.

Per i soggetti “trimestrali” (quelli che non hanno superato, nei quattro trimestri, per ciascun gruppo di operazioni sopra indicate, l'importo di 50.000 euro) l'obbligo di segnalazione decorreva invece dal **31 ottobre** con la comunicazione del periodo luglio-settembre.

Si è invece ottenuta la proroga per tutti **al 31.10.2010 della prima scadenza per l'invio della comunicazioni. La proroga è stata fissata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.**

SANZIONI APPLICABILI

In merito all'apparato sanzionatorio, si evidenzia che la mancata comunicazione delle predette operazioni ovvero la comunicazione con dati incompleti o non veritieri comporta l'applicazione del **doppio della sanzione** ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97 (da €258 a € 2.065).

**CONVEGNO REGIONALE CNEC-CISM-UNEBA-USMI NAPOLI
NAPOLI,SABATO 29 GENNAIO 2011**

**FRANCESCO NANIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
www.studionania.com
Via Alabardieri n. 1 – 80121 Napoli
Via G. Marconi n. 2- 04026 Minturno(Lt)
Tel. 081 410347 – Fax 081 426918
E-Mail: studionania@studionania.com**

La sanzione pertanto andrà da un minimo di 516 € ad un massimo di 4.130 €.

A tale fattispecie non è applicabile il c.d. cumulo giuridico il che implica che ogni singolo errore od omissione rileverà quale violazione a se stante, punito con la sanzione minima di 516 euro.

CONVEGNO REGIONALE CNEC-CISM-UNEBA-USMI NAPOLI NAPOLI, SABATO 29 GENNAIO 2011

FRANCESCO NANIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
www.studionania.com
Via Alabardieri n. 1 – 80121 Napoli
Via G. Marconi n. 2- 04026 Minturno(Lt)
Tel. 081 410347 – Fax 081 426918
E-Mail: studionania@studionania.com



CODICE FISCALE

MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001

TIPO DI COMUNICAZIONE	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>		Comunicazione integrativa <input type="checkbox"/>	
Periodo di riferimento	Anno	Mese	Trimestre	Variazione di periodicità
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA <input type="text"/>			
	Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/>		TELEFONO O CELLULARE prefisso <input type="text"/> numero <input type="text"/>	FAX numero <input type="text"/>
Persone fisiche	Cognome <input type="text"/>		Nome <input type="text"/>	
	Data di nascita giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>	Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>		Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Provincia (sigla) <input type="text"/>
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale <input type="text"/>			
	Stato estero di residenza <input type="text"/>		Codice Stato estero <input type="text"/>	Numero di identificazione IVA Stato estero <input type="text"/>
Soggetti non residenti	Codice fiscale del sottoscrittore <input type="text"/>			
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)	Cognome <input type="text"/>		Nome <input type="text"/>	
	Data di nascita giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>	Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>		Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Provincia (sigla) <input type="text"/>
	Comune (o Stato estero) di residenza anagrafica <input type="text"/>		Provincia (sigla) <input type="text"/>	Cap <input type="text"/>
	Frazione, via e numero civico <input type="text"/>		Telefono o cellulare prefisso <input type="text"/> numero <input type="text"/>	
FIRMA DELLA COMUNICAZIONE	Indicare il numero di moduli <input type="text"/>		FIRMA	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario <input type="text"/>		N. iscrizione all'albo dei C.A.F. <input type="text"/>	
Riservato all'intermediario	Impegno a presentare in via telematica la comunicazione <input type="checkbox"/>			
	Data dell'impegno giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO		

**CONVEGNO REGIONALE CNEC-CISM-UNEBA-USMI NAPOLI
NAPOLI, SABATO 29 GENNAIO 2011**

FRANCESCO NANIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
www.studionania.com
Via Alabardieri n. 1 – 80121 Napoli
Via G. Marconi n. 2- 04026 Minturno(Lt)
Tel. 081 410347 – Fax 081 426918
E-Mail: studionania@studionania.com

3) IL TRATTAMENTO AI FINI IVA DEI BENI CEDUTI IN OMAGGIO

La diffusa consuetudine delle imprese di distribuire gratuitamente beni alla propria clientela ma anche, a fornitori, personale dipendente e collaboratori, specie nel periodo natalizio, pone il problema di dare una precisa definizione ed un corretto inquadramento ai fini delle imposte dirette ed indirette delle operazioni riguardanti gli omaggi.

Gli omaggi sono rappresentati da tutte le varie forme di erogazione liberale effettuate dall'azienda a favore di personale dipendente, lavoratori autonomi, clienti o altro, che hanno il requisito della gratuità per il beneficiario, nonché l'autoconsumo di beni oggetto dell'impresa o strumentali. La diffusa consuetudine delle imprese di distribuire gratuitamente beni alla propria clientela ma anche, a fornitori, personale dipendente e collaboratori, specie nel periodo natalizio, pone il problema di dare una precisa definizione ed un corretto inquadramento ai fini delle imposte dirette ed indirette delle operazioni riguardanti gli omaggi. Per individuare il corretto trattamento fiscale ai fini Iva e ai fini delle imposte sui redditi degli omaggi, è necessario identificare le diverse casistiche:

- Omaggi di beni oggetto dell'attività propria dell'impresa;
- Omaggi di beni non oggetto dell'attività dell'impresa;
- Caratteristiche del soggetto ricevente (cliente/fornitore o dipendenti).

Il regime fiscale degli omaggi

IVA	IMPOSTE SUI REDDITI
E' detraibile l'imposta sugli acquisti di beni da omaggiare, se di costo unitario non superiore a 25,82 euro (art. 19 – bis1, lett. h, dpr 633/72).	Sono deducibili le spese per omaggi di beni di valore unitario, non superiore a 50 euro (art. 108, comma 2, Tuir).
Non sono imponibili le cessioni gratuite di beni di costo unitario non superiore a 25,85 euro, purché non rientranti nell'attività propria dell'impresa (art. 2, II c., n. 4, dpr 633/72).	Le spese per omaggi di valore superiore a 50 euro sono deducibili se qualificabili come spese di rappresentanza e nei limiti stabiliti (dm 19/11/2008).
Non sono imponibili le cessioni gratuite di beni acquistati senza diritto alla detrazione dell'iva (art. 2, II c., n. 4 dpr 633/72).	

Cessioni a comuni ed enti pubblici

**CONVEGNO REGIONALE CNEC-CISM-UNEBA-USMI NAPOLI
NAPOLI, SABATO 29 GENNAIO 2011**

FRANCESCO NANIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
www.studionania.com
Via Alabardieri n. 1 – 80121 Napoli
Via G. Marconi n. 2- 04026 Minturno(Lt)
Tel. 081 410347 – Fax 081 426918
E-Mail: studionania@studionania.com

Si ricorda che le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS sono considerate esenti da IVA (art. 10, n. 12) del Dpr n. 633/1972).

Campioni gratuiti di modico valore

Non sono considerate cessioni di beni “le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati” (art. 2, comma 3, lett. d), Dpr n. 633/1972). Sull’acquisto di detti beni l’imposta è, comunque, ammessa in detrazione. I “campioni gratuiti” sono prodotti oggetto dell'attività propria dell'impresa che vengono ceduti gratuitamente per promuovere il bene, al fine di migliorarne la conoscenza e la diffusione presso gli utilizzatori, attuali e potenziali.

Ris. n. 83/E del 3 aprile 2003

I campioni gratuiti devono essere contrassegnati in maniera indelebile (e non, ad esempio, da una semplice etichetta autoadesiva). Il contrassegno può essere apposto mediante lacerazione, perforazione, marcatura indelebile e visibile o qualsiasi altro procedimento idoneo.

Per la definizione di "modico valore" deve farsi riferimento agli usi commerciali, restando in ogni caso esclusi dall'agevolazione i beni di valore significativo.

I campioni non devono essere necessariamente beni di dimensioni o di valore inferiori ai beni commercializzati dall'impresa, ma possono essere anche degli esemplari di detti beni.

4) IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA PER LE SPESE DI ACQUISTO E DI MANTENIMENTO DI AUTOVEICOLI

La detraibilità dell'Iva e la deducibilità dei costi degli automezzi da sempre sono stati oggetto di attenzione del fisco. Attualmente si può dire che la detraibilità dell'Iva auto e la deducibilità dei costi auto seguono il criterio dell'utilizzo più o meno esclusivo. Comunque coesistono alla deducibilità integrale, la deducibilità al 40% per la quasi generalità di contribuenti, quella all'80% per gli agenti di commercio, di un solo veicolo per il professionista, e così via. Il testo della norma

**CONVEGNO REGIONALE CNEC-CISM-UNEBA-USMI NAPOLI
NAPOLI, SABATO 29 GENNAIO 2011**

FRANCESCO NANIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
www.studionania.com
Via Alabardieri n. 1 – 80121 Napoli
Via G. Marconi n. 2- 04026 Minturno(Lt)
Tel. 081 410347 – Fax 081 426918
E-Mail: studionania@studionania.com

per stabilire la detraibilità dell' IVA sugli acquisiti di veicoli stradali e relative spese, si trova nel testo dell'art. 19-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e nella tabella B allegata al medesimo decreto che è stato modificato dalla Finanziaria 2008 per essere adeguato alla normativa UE. Il testo in vigore prevede che la limitazione della detrazione Iva al 40% riguarda «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto» che non sono utilizzati esclusivamente. La limitazione al 40% del diritto alla detrazione dell'IVA, gravante sulle spese relative a veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali, si applica sino al 31 dicembre 2013. La predeterminazione legale della misura della detrazione al 40% - che precedentemente era assoluta ora ammette la prova contraria.

Di conseguenza, la limitazione non opera per i veicoli ad uso esclusivo dell'attività del soggetto passivo, il quale ha, ora, la possibilità di computare integralmente in detrazione l'imposta, fermo restando, in tal caso, l'onere probatorio dell'inerenza totale.

Anche l'Iva, relativa alle prestazioni di servizi relative ai medesimi veicoli, custodia, manutenzione e riparazione, transito stradale, nonché l'acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione del veicolo.

DETRAZIONE IVA SU AUTO E SU SPESE D'IMPIEGO

E' sparita, ma solo ai fini Iva, la distinzione tra autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, falsi autocarri e autocarri; ne' si fa più riferimento alla classificazione del Codice della strada.

La detraibilità dell'Iva dall'1.1.2008 è la seguente:

1. Detrazione 100% dell'Iva:

veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) o cose (es.: camion) ≥ 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non può svolgere l'attività (es.: tassisti, noleggiatori auto), ecc;

**CONVEGNO REGIONALE CNEC-CISM-UNEBA-USMI NAPOLI
NAPOLI, SABATO 29 GENNAIO 2011**

FRANCESCO NANIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
www.studionania.com
Via Alabardieri n. 1 – 80121 Napoli
Via G. Marconi n. 2- 04026 Minturno(Lt)
Tel. 081 410347 – Fax 081 426918
E-Mail: studionania@studionania.com

2. Detrazione limitata (40%) dell'Iva:

veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, < 35 q.li e con max 8 posti + quello del conducente.

Attenzione: certi piccoli autocarri < 35 q.li (es.: Fiorino) per i quali prima non c'era dubbio sulla detraibilità 100% dell'Iva, oggi sono catalogati in questa categoria e per essi la detraibilità 100% dell'Iva è ora subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente dell'utilizzo esclusivo nell'impresa;

3. Indetraibilità totale (oggettiva) dell'Iva:

riguarda solo le moto > 350 cc.

Questa disciplina non riguarda gli agenti e rappresentanti, che continuano a detrarre il 100% dell'Iva, ammesso che possano dimostrare di possedere almeno un altro mezzo per gli scopi extraziendali.

RIEPILOGO DETRAIBILITA' IVA E DEDUCIBILITA' DEI COSTI

La casistica aziendale, sia per la detraibilità dell'Iva che per la deducibilità degli ammortamenti e delle spese d'impiego, può essere così riepilogata:

1. Autocarri > =35 q.li:

si detrae il 100% dell'Iva, anche su tutte le spese d'impiego, compreso pedaggi autostradali. Nel caso in cui essi vengano utilizzati occasionalmente per scopi extraziendali (es.: trasloco mobili di casa) è sufficiente autofatturarsi il servizio.

2. Autovetture o autocarri < 35 q.li non affidate a dipendenti:

a) se ammettiamo un utilizzo promiscuo del mezzo, si detrae il 40% dell'Iva, anche su tutte le spese d'impiego. Il costo è ammortizzabile al 40% (con il limite del 40% di 18.076), le spese d'impiego si deducono al 40%.

b) se ammettiamo un utilizzo esclusivo impresa/professione, si detrae il 100% dell'Iva creando le prove di tale utilizzo esclusivo (es.: giornale di bordo con nominativi conducente, percorrenze e causali). L'Iva sulle spese d'impiego si detrae al 100% (compresi pedaggi

**CONVEGNO REGIONALE CNEC-CISM-UNEBA-USMI NAPOLI
NAPOLI, SABATO 29 GENNAIO 2011**

FRANCESCO NANIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
www.studionania.com
Via Alabardieri n. 1 – 80121 Napoli
Via G. Marconi n. 2- 04026 Minturno(Lt)
Tel. 081 410347 – Fax 081 426918
E-Mail: studionania@studionania.com

autostradali). Ma il costo è ammortizzabile al 40% (con il limite del 40% di 18.076), Le spese d'impiego si deducono al 40%.

3. Autovetture o autocarri < 35 q.li affidate a dipendenti:

si detrae il 40% dell'Iva, anche sulle spese d'impiego (compresi pedaggi autostradali). Il costo è ammortizzabile al 90% senza limiti, le spese d'impiego si deducono al 90%.

LIMITI DI DEDUCIBILITA' DEI COSTI D'ACQUISTO AUTO E MOTO

Riepiloghiamo qui di seguito i limiti di spesa degli auto-motoveicoli fiscalmente deducibili per imprese (esclusi agenti e rappresentanti) e professionisti dal 2008:

- **Autovetture:**

costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 18.076, percentuale di deducibilità 40%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 7.230;

- **Stessa autovettura affidata a dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta:**

nessun limite di costo massimo e percentuale di deducibilità del 90%;

- **Autovettura acquisita in leasing:**

l'importo massimo fiscalmente deducibile dei canoni è il 40% di (18.076 : costo auto concedente) x canoni annui di competenza;

- **Autovettura acquisita in leasing ed affidata a dipendente per la maggior parte del periodo:**

l'importo annuo fiscalmente deducibile dei canoni è il 90% dei canoni di competenza, senza limiti;

- **Canoni di noleggio auto:**

costo massimo annuo fiscalmente ammesso = euro 3.615 (è previsto il ragguglio ad anno), percentuale di deducibilità 40%, pertanto l'importo annuo fiscalmente deducibile = euro 1.446 (euro 310 per noleggio moto, euro 165 per noleggio ciclomotore);

- **Canoni di noleggio auto affidata a dipendente:**

nessun costo massimo annuo e deducibilità del 90% del costo del noleggio;

**CONVEGNO REGIONALE CNEC-CISM-UNEBA-USMI NAPOLI
NAPOLI, SABATO 29 GENNAIO 2011**

FRANCESCO NANIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
www.studionania.com
Via Alabardieri n. 1 – 80121 Napoli
Via G. Marconi n. 2- 04026 Minturno(Lt)
Tel. 081 410347 – Fax 081 426918
E-Mail: studionania@studionania.com

- **Motocicli:**

costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 4.132, percentuale di deducibilità 40%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 1.653; se affidati a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale è sempre del 90%;

- **Ciclomotori:**

costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 2.066, percentuale di deducibilità 40%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 826; se affidati a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale è sempre del 90%.

**5) LA COMUNICAZIONE DEI DATI ANNUALI AI FINI IVA DA TRASMETTERE
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRO IL PROSSIMO 28 FEBBRAIO 2011**

La comunicazione annuale è stata istituita dall' art. 9 del Decreto Presidente della Repubblica n. 435 del 7 dicembre 2001 con finalità di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti a carico dei contribuenti a partire dal periodo d'imposta 2002.

La comunicazione deve essere presentata annualmente, ed è stata prevista dalla normativa comunitaria perché ciascuno Stato membro possa effettuare il calcolo delle risorse proprie da versare al bilancio comunitario.

La Comunicazione annuale riassume le risultanze delle liquidazioni effettuate dal contribuente con la determinazione della relativa iva a debito o a credito per l'anno 2010.

Non assume rilevanza quindi il rispetto delle scadenze per i versamenti periodici, la corretta effettuazione dei versamenti dovuti, l'utilizzo in compensazione delle eccedenze del periodo precedente, la richiesta di eventuali rimborsi infrannuali. Tutte queste informazioni, infatti, troveranno esposizione nella dichiarazione annuale IVA.

La trasmissione della comunicazione avviene in modalità esclusivamente telematica tramite i canali di Fisconline ed Entratel :

- diretta;

avvalendosi di intermediari telematici conferendo loro mandato per la trasmissione.

**CONVEGNO REGIONALE CNEC-CISM-UNEBA-USMI NAPOLI
NAPOLI, SABATO 29 GENNAIO 2011**

FRANCESCO NANIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
www.studionania.com
Via Alabardieri n. 1 – 80121 Napoli
Via G. Marconi n. 2- 04026 Minturno(Lt)
Tel. 081 410347 – Fax 081 426918
E-Mail: studionania@studionania.com

La prova della presentazione della comunicazione dati IVA è rappresentata dall'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne conferma l'avvenuto ricevimento. L'Agenzia delle Entrate rilascia questa ricevuta entro i cinque giorni successivi alla ricezione della stessa comunicazione.

Si considerano in ogni caso tempestivamente trasmesse le comunicazioni inviate entro i termini previsti dalla legge, ma scartate dal servizio telematico utilizzato, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (si veda al riguardo la Circolare Entrate n. 195 del 24 settembre 1999).

Il modello di comunicazione annuale dati Iva dovrà essere presentato entro il 28 febbraio 2011.

I soggetti obbligati alla presentazione sono tutti i titolari di partita IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (tra l'altro anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili oppure non tenuti alle liquidazioni periodiche, quali i soggetti in regime agevolato "nuove iniziative" ex legge 388/2000).

Sono invece esonerati:

- a) I soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- b) Le persone fisiche che hanno realizzato nel 2010 un volume di affari uguale o inferiore a 25.000,00 euro (rimane anche per questi contribuenti, invece, l'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva annuale);
- c) I contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10 del decreto Iva;
- d) I produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6, (produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro);
- e) I contribuenti che nel 2010 hanno effettuato soltanto operazioni esenti, anche nel caso in cui siano tenuti a presentare la dichiarazione annuale Iva per rettifiche della detrazione. Stop all'esonero invece se i medesimi contribuenti hanno registrato operazioni intracomunitarie (ad

**CONVEGNO REGIONALE CNEC-CISM-UNEBA-USMI NAPOLI
NAPOLI, SABATO 29 GENNAIO 2011**

FRANCESCO NANIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
www.studionania.com
Via Alabardieri n. 1 – 80121 Napoli
Via G. Marconi n. 2- 04026 Minturno(Lt)
Tel. 081 410347 – Fax 081 426918
E-Mail: studionania@studionania.com

esempio, acquisto di oro, argento puro, rottami, eccetera) per le quali diventano soggetti passivi d'imposta in base al meccanismo dell'inversione contabile;

- f) Chi esercita attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività riportate nella tabella allegata al Dpr 640/1972 e non ha optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari;
- g) Le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non hanno esercitato, nel 2009, altra attività rilevante agli effetti dell'Iva;
- h) Le associazioni senza fini di lucro, sportive dilettantistiche, pro-loco (legge 398/1991) esonerate dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i) Soggetti passivi Iva residenti in altri Stati comunitari che, nel 2009, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta ;
- ii) I contribuenti che si sono avvalsi del regime dei "minimi" ;
- l) I soggetti di cui all'articolo 74 del Dpr 917/1986 (organi e amministrazioni dello Stato; comuni, consorzi tra enti locali, associazioni ed enti gestori di demani collettivi, comunità montane, province e regioni);
- m) Gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;

Nel caso di omessa presentazione o trasmissione di comunicazioni con dati incompleti o errati saranno applicabili le sanzioni amministrative da 258 a 2.065 Euro come indicato dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.

Possiamo aggiungere che la comunicazione dati Iva non ha natura dichiarativa. Non trattandosi di una "dichiarazione fiscale" ma solo di una "comunicazione di dati e notizie" non è prevista la possibilità né di rettificare o integrare una comunicazione già presentata né ricorrere al ravvedimento operoso in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione. L'esposizione dei dati corretti, allora, dovrà avvenire nella dichiarazione IVA annuale.

Le novità principali sono:

**CONVEGNO REGIONALE CNEC-CISM-UNEBA-USMI NAPOLI
NAPOLI, SABATO 29 GENNAIO 2011**

FRANCESCO NANIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
www.studionania.com
Via Alabardieri n. 1 – 80121 Napoli
Via G. Marconi n. 2- 04026 Minturno(Lt)
Tel. 081 410347 – Fax 081 426918
E-Mail: studionania@studionania.com

- 1) L'eliminazione delle prestazioni di servizi intracomunitari resi e ricevuti che, fino all'anno scorso, venivano comprese tra le operazioni attive e passive effettuate nel corso del periodo, e la posizione della stabile organizzazione di un soggetto non residente, che include nella dichiarazione tutti i dati delle operazioni ad essa imputabili effettuate nel corso del 2010;
- 2) Inoltre da quest'anno, l'esonero riguarda anche i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio per poter utilizzare in compensazione il credito annuale di importo superiore a 10mila euro, così come stabilito dall'articolo 10 del decreto legge 78/2009.

6) LE MODALITÀ DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA EMERGENTE DALLE SCRITTURE CONTABILI ALLA DATA DEL 31/12/2010:

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all'anno 2010 emergente dalla dichiarazione Iva annuale, si ricordano le restrittive regole introdotte già dallo scorso anno con il D.L. n. 78/09, attuato per il tramite dell'aggiunta di un nuovo periodo all'art. 17 del D.lgs. n. 241/97 e ad una nuova serie di interventi operati sul DPR n. 322/98 e sul DPR n. 542/99.

In pratica, per effetto di tali regole, gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori ad € 10.000,00 possono essere eseguiti solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge (**per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di € 15.000,00, invece, è necessaria anche l'apposizione del visto di conformità**).

Si ricorda che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni "orizzontali" (quelle effettuate con altri tributi diversi dall'Iva o contributi) mentre non interessano mai compensazioni verticali, cioè quelle "Iva su Iva", anche se superano le soglie dei 10.000 o 15.000 euro.

In sintesi le regole da applicare sono:

a) **Compensazione "libera" per i crediti Iva non superiori a 10.000:**

Chi intende utilizzare in compensazione per l'intero anno 2011 credito Iva per importi non superiori ad € 10.000, può presentare il modello F24:

**CONVEGNO REGIONALE CNEC-CISM-UNEBA-USMI NAPOLI
NAPOLI, SABATO 29 GENNAIO 2011**

FRANCESCO NANIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
www.studionania.com
Via Alabardieri n. 1 – 80121 Napoli
Via G. Marconi n. 2- 04026 Minturno(Lt)
Tel. 081 410347 – Fax 081 426918
E-Mail: studionania@studionania.com

- a. Già da gennaio 2011 (e, quindi, già in occasione della prima scadenza del 17/01/2011);
- b. Senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione Iva annuale;
- c. Potendo utilizzare per il versamento sia i canali telematici di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato) sia un sistema di home banking.

Tali compensazioni per importi non superiori ad € 10.000 sono possibili indipendentemente dall'ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i "primi" 10.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla C.M. n. 29/E/10:

- Non ricadono nel monitoraggio gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d'imposta che sorgono successivamente (es: credito annuale 2010 utilizzando per pagare il debito Iva di gennaio 2011);
- Devono essere compensate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (es: debito Iva ottobre 2010 ravveduto utilizzando in credito Iva in compensazione il credito annuale 2010).

Compensazione dei crediti superiori a 10.000

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori ad € 10.000,00 invece dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva e poi procedere alla compensazione presentando il modello F24 con la seguente tempistica:

- Non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;
- Occorre inoltre attendere 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione (quindi non è possibile presentare la dichiarazione Iva 2011 il 28/02/11 e compensare il 3 marzo 2011)

Per agevolare i tempi di utilizzo del credito Iva in compensazione, è previsto che il contribuente escluda la dichiarazione annuale Iva dall'unificazione con la dichiarazione dei redditi, e, quindi, possa presentarla in anticipo rispetto alla canonica scadenza del modello Unico.

**CONVEGNO REGIONALE CNEC-CISM-UNEBA-USMI NAPOLI
NAPOLI, SABATO 29 GENNAIO 2011**

FRANCESCO NANIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
www.studionania.com
Via Alabardieri n. 1 – 80121 Napoli
Via G. Marconi n. 2- 04026 Minturno(Lt)
Tel. 081 410347 – Fax 081 426918
E-Mail: studionania@studionania.com

Stante l'attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale (fissato al 1° febbraio), **risulta pertanto impossibile presentare prima del 16/03/2011 un modello F24 con utilizzo in compensazione di crediti Iva per importi superiori ad € 10.000:**

- Gli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori ad 10.000 possono essere trasmessi unicamente tramite i canali Entratel o Fisconline (direttamente e tramite intermediario abilitato), quindi **non** si può utilizzare il canale bancario (home banking);
- Gli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche o canali difformi da quelli previsti) verranno scartati dalla procedura.

Residuo credito Iva relativo all'anno 2010

Infine, per una corretta applicazione di tali regole si ricorda che:

- Il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2009, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale ed utilizzato nel 2011 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2011 relativa all'anno 2010, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire della prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve essere ancora indicato "2009" come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2009 la dichiarazione annuale già è stata presentata nel 2010 e quindi le tempistiche sono già state rispettate (l'unica cautela riguarda il caso di superamento del limite di 15.000 €, laddove la dichiarazione Iva relativa all'anno 2009 non sia stata "vistata"; in questo caso, per poter compensare il residuo credito 2009 nel 2011 oltre al limite occorre proceder all'apposizione del visto tramite ripresentazione integrativa della dichiarazione relativa all'anno 2009.
- Al contrario, il residuo il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2009, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti "rigenerato" come credito Iva relativo all'anno 2010 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

**CONVEGNO REGIONALE CNEC-CISM-UNEBA-USMI NAPOLI
NAPOLI, SABATO 29 GENNAIO 2011**

FRANCESCO NANIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
www.studionania.com
Via Alabardieri n. 1 – 80121 Napoli
Via G. Marconi n. 2- 04026 Minturno(Lt)
Tel. 081 410347 – Fax 081 426918
E-Mail: studionania@studionania.com

**7) L'INVENTARIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DA REDIGERE ALLA
DATA DEL 31/12/2010:**

Come di consueto, in occasione della fine dell'anno, le imprese dovranno procedere alla valutazione delle giacenze di magazzino esistenti al 31 dicembre 2010.

A tal fine, il primo passo da compiere per la determinazione del valore è quello di raggruppare i beni in categorie omogenee:

- **per natura:** i beni devono, in relazione alle loro proprietà e caratteristiche merceologiche, appartenere allo stesso genere, ancorché di diverso tipo;
- **per valore:** i beni devono avere identico contenuto economico.

I beni che costituiscono giacenze di magazzino sono individuati dal codice civile, ed in particolare negli schemi di stato patrimoniale e conto economico, in:

- **materie prime:** materiali acquisiti da terze economie e destinati ad essere direttamente inglobati nei prodotti finiti;
- **materie sussidiarie:** materiali destinati ad essere utilizzati per il completamento dei prodotti;
- **materiali di consumo:** materiali usati indirettamente nella produzione;
- **merci:** beni destinati alla rivendita, senza ulteriori lavorazioni;
- **prodotti in corso di lavorazione:** beni che non hanno ancora terminato il ciclo di produzione e che non hanno ancora raggiunto un'identità fisica ben definita;
- **semilavorati:** beni che, pur non avendo ancora terminato il ciclo di produzione, hanno raggiunto una loro identità fisica e contabile;
- **prodotti finiti:** beni pronti per la commercializzazione;
- **lavori in corso su ordinazione:** si tratta di opere, complessi di opere, forniture di beni e servizi, eseguite su ordinazione del committente in base a contratti di durata generalmente ultrannuale, non ancora concluse alla fine dell'esercizio. Si ricorda che concorrono alla formazione delle rimanenze di fine esercizio tutti i beni di cui l'impresa è proprietaria, indipendentemente che essi siano:
 - fisicamente esistenti nei magazzini dell'impresa;
 - in viaggio (merci o materie acquistate e non ancora ricevute);

**CONVEGNO REGIONALE CNEC-CISM-UNEBA-USMI NAPOLI
NAPOLI, SABATO 29 GENNAIO 2011**

FRANCESCO NANIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
www.studionania.com
Via Alabardieri n. 1 – 80121 Napoli
Via G. Marconi n. 2- 04026 Minturno(Lt)
Tel. 081 410347 – Fax 081 426918
E-Mail: studionania@studionania.com

- presso terzi (ad es. in c.to deposito, visione, lavorazione ecc.);
- merci o materie ricevute, la cui fattura non è ancora stata ricevuta (fatture da ricevere).

Devono invece essere esclusi i beni esistenti presso la società ma giuridicamente di proprietà di terzi, per esempio ricevuti in deposito, lavorazione o visione, che troveranno opportuna indicazione tra i conti d'ordine. Anche per i beni propri presso terzi, al fine della corretta indicazione in bilancio, è opportuna la rilevazione tra i conti d'ordine.

Ai sensi dell'articolo 2426, punto 9, del Codice Civile, le rimanenze devono essere valutate in base al costo di acquisto o di produzione, comprensivo di tutti i costi direttamente imputabili al prodotto, compresi anche altri costi, per la parte ragionevolmente imputabile al prodotto stesso, ovvero in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione.

Dal punto di vista fiscale il contribuente è libero di adottare qualsiasi criterio di valutazione: a costi specifici, con il criterio "L.I.F.O." (ultimo entrato = primo uscito), con il metodo della media ponderata o con il "F.I.F.O." (primo entrato = primo uscito), oppure, per gli esercenti attività di commercio al minuto, con il metodo del prezzo al dettaglio.

All'impresa è lasciata la libertà di scegliere il criterio di valutazione delle rimanenze da adottare, ma questo non può significare che i criteri di valutazione cambino da un esercizio all'altro, solo sulla base di mere convenienze di ordine fiscale. Infatti, una volta adottato un criterio di valutazione questo non potrà essere mutato negli esercizi successivi se non in casi eccezionali che andranno adeguatamente motivati e comunicati all'Agenzia delle Entrate competente. In ogni caso, i criteri di la valutazione delle rimanenze devono essere indicati nel Libro degli inventari. L'assenza di tale annotazione comporta la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di considerare inattendibile la contabilità ordinaria delle imprese e di procedere ad accertamento secondo criteri presuntivi.

Nell'inventario deve essere riportata la consistenza delle rimanenze finali distinta per categorie omogenee per natura e per valore, il valore attribuito a ciascun gruppo nonché la relativa ubicazione (in presenza di sedi diverse). E' possibile non trascrivere nel Libro inventari l'elenco analitico delle rimanenze ma solo indicarne il valore complessivo ma alla condizione di tenere a disposizione

**CONVEGNO REGIONALE CNEC-CISM-UNEBA-USMI NAPOLI
NAPOLI, SABATO 29 GENNAIO 2011**

FRANCESCO NANIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
www.studionania.com
Via Alabardieri n. 1 – 80121 Napoli
Via G. Marconi n. 2- 04026 Minturno(Lt)
Tel. 081 410347 – Fax 081 426918
E-Mail: studionania@studionania.com

dell'Amministrazione finanziaria le **distinte analitiche** che sono servite per la compilazione dell'inventario opportunamente datate e sottoscritte.

Quindi, tutti gli enti religiosi che svolgono anche attività di impresa dovranno provvedere alla redazione di un inventario di magazzino al 31/12/2010, nel quale dovranno essere indicate in apposita distinta analitica tutte le giacenze.

Data l'importanza civilistica e fiscale dell'adempimento, l'inventario dovrà essere redatto con la massima cura e precisione. Da ultimo si ricorda che il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed esibito, quando e se richiesto dall'Amministrazione Finanziaria, in occasione di accessi, ispezioni, verifiche.

E' importante ricordare, a tal proposito, che la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze.

In particolare:

- se i ricavi sono superiori a euro 5.164.568,99 (qualora il periodo di imposta sia diverso dall'anno solare, i ricavi devono essere ragguagliati ad anno);
- se le rimanenze sono superiori a euro 1.032.913,80.

Se tali limiti sono stati superati contemporaneamente per 2 esercizi consecutivi, l'azienda ha l'obbligo di istituire la contabilità di magazzino.

Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello nel quale, per la 2^a volta, entrambi i limiti sono stati superati. Quindi, nel caso l'impresa abbia superato i suindicati valori negli anni 2008 e 2009, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino decorre dall'esercizio 2011, indipendentemente dai valori di ricavi e rimanenze realizzati nel 2010.

Parallelamente, l'obbligo di tenuta cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2° volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.

Infine, si ricorda che l'omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino rende applicabile l'accertamento induttivo.

8) L'accertamento dei redditi del contribuente attraverso il "redditometro":

**CONVEGNO REGIONALE CNEC-CISM-UNEBA-USMI NAPOLI
NAPOLI, SABATO 29 GENNAIO 2011**

FRANCESCO NANIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
www.studionania.com
Via Alabardieri n. 1 – 80121 Napoli
Via G. Marconi n. 2- 04026 Minturno(Lt)
Tel. 081 410347 – Fax 081 426918
E-Mail: studionania@studionania.com

Il DL 78/2010 ha introdotto una nuova forma di redditometro al fine di accertare il reddito presunto delle persone fisiche mediante indici di spesa “aggiornati”, con l’obiettivo di adeguarli ai tempi e alle nuove tipologia di spese delle famiglie, con un occhio alle classi di reddito ma anche alle differenze territoriali. Tale strumento sarà efficace già a valere sui Modelli Unico 2010, ovvero sui redditi dichiarati nel 2009. Rispetto a tali indicazioni, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha fatto rilevare che con il nuovo software che viene messo a disposizione dei contribuenti, il nuovo redditometro assumerà un aspetto innovativo: incentivare l’adeguamento spontaneo del contribuente, nel caso in cui il medesimo ravvisi che il reddito dichiarato, ovvero da dichiarare, risulti inferiore del 20% rispetto a quello da accertamento sintetico, ossia da quello presumibile mediante l’applicazione dei nuovi indici del redditometro.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, sta predisponendo un nuovo software, tramite il quale sarà possibile verificare se il reddito che il contribuente intende dichiarare risulti inferiore rispetto a quello calcolato dal nuovo software, ossia da quello presumibile mediante l’applicazione dei nuovi indici del redditometro. Nel caso tale differenza sia maggiore del 20% il contribuente potrà scegliere di adeguare spontaneamente, con una variazione in aumento, il proprio reddito al fine di evitare i controlli del Fisco, similmente a quanto avviene già per gli studi di settore.

Il Nuovo Redditometro

Il redditometro è uno strumento per l’accertamento del reddito presunto rispetto a quello effettivamente dichiarato dal contribuente attraverso l’utilizzo di particolari indici ai sensi dell’art. 38 del DPR 600/73.

La logica che presiede il redditometro può essere così sintetizzata: ad ogni spesa corrisponde, di norma, un reddito e, quindi, attraverso la valutazione e stima di alcune spese, di seguito elencate, connesse alla disponibilità di determinati beni e servizi, si può risalire indirettamente al reddito.

Il redditometro è utilizzato solo nei confronti delle persone fisiche per determinare il reddito complessivo del contribuente. La *nuova versione* sarà efficace già a valere sui Modelli Unico 2010, ovvero sui redditi dichiarati nel 2009 e l’accertamento scatterà quando si rileverà uno scostamento del 20% tra il reddito dichiarato e quello presunto anche per un solo periodo d’imposta.

**CONVEGNO REGIONALE CNEC-CISM-UNEBA-USMI NAPOLI
NAPOLI, SABATO 29 GENNAIO 2011**

FRANCESCO NANIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
www.studionania.com
Via Alabardieri n. 1 – 80121 Napoli
Via G. Marconi n. 2- 04026 Minturno(Lt)
Tel. 081 410347 – Fax 081 426918
E-Mail: studionania@studionania.com

Il nuovo redditometro utilizza indici di spesa “aggiornati”, rispetto a quelli precedentemente in vigore, con l’obiettivo di adeguarli ai tempi e alle nuove tipologia di spese delle famiglie, al fine di:

- 1) fare emergere, da un lato, le eventuali intestazioni di comodo dei beni a familiari, in modo da sfuggire ad una immediata associazione fra contribuente e spesa;
- 2) salvaguardare, dall’altro, quelle situazioni in cui in cui la capacità manifestata è il frutto dello sforzo congiunto di più persone.

Il nuovo strumento dovrà tenere in considerazione, anche le differenze territoriali in quanto, è innegabile che la capacità reddituale di un contribuente residente in una grande città è diversa rispetto alla capacità di spesa, ovviamente a parità di altre condizioni soggettive, di un contribuente residente in un piccolo paese di provincia.

Rispetto ai nuovi indici di spesa, i medesimi possono essere raggruppati in tre gruppi principali:

- le spese riferibili agli **immobili**;
- le spese riguardanti i **mezzi di trasporto**;
- le spese relative al **tempo libero**.

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa, in cui vengono indicate le “possibili” spese di riferimento a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria per la determinazione, sulla base di indici di “redditività”, del reddito sintetico in capo al contribuente persona fisica:

N.B. sono evidenziate in grassetto le spese che maggiormente possono interessare i religiosi

<i>Spese relative agli immobili</i>	<i>Spese relative ai mezzi di trasporto</i>	<i>Spese relative al tempo libero</i>
Rate del mutuo immobiliare (In caso di mutui direttamente intestati alle suore)	Acquisto auto di lusso	Acquisto di quote di iscrizione a circoli sportivi
Sostenimento di spese per la ristrutturazione degli immobili	Acquisto di minicar	Pagamento di rette consistenti per la frequentazione di scuole private particolarmente costose
Canoni di leasing immobiliari	Canoni di leasing per l’acquisto di autovetture	Assidue frequentazione di case da gioco
Sostenimento di spese per arredi di lusso di	Canoni per l’affitto dei posti barca	Partecipazione ad aste

**CONVEGNO REGIONALE CNEC-CISM-UNEBA-USMI NAPOLI
NAPOLI, SABATO 29 GENNAIO 2011**

FRANCESCO NANIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
www.studionania.com
Via Alabardieri n. 1 – 80121 Napoli
Via G. Marconi n. 2- 04026 Minturno(Lt)
Tel. 081 410347 – Fax 081 426918
E-Mail: studionania@studionania.com

abitazioni		
Consumi di energia e gas (Evitate le intestazioni delle utenze direttamente a nome delle suore!)		Esecuzioni frequenti viaggi e crociere (Le fatture per i viaggi nei paesi che sono sede di missioni vanno sempre fatturate a nome della Congregazione !)
Pagamento per le prestazioni di collaboratori domestici (Evitate l'inquadramento delle colf a nome di singole suore !)		Acquisto di gioielli ed opere d'arte
		Esecuzione di hobby particolarmente costosi quali ad esempio partecipazioni e gare automobilistiche, rally, gara di motonautica, ecc.

Software per la determinazione del reddito sintetico

Come già contenuto nella norma che istituisce il cosiddetto “nuovo redditometro”, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che è in fase di rilascio da parte dell’Amministrazione Finanziaria, il nuovo **software** per il calcolo del reddito tramite redditometro. Tramite detto software ogni contribuente potrà **determinare sinteticamente il proprio reddito e confrontare tale valore con quello che risulta dal modello dichiarativo per il medesimo periodo d’imposta.**

A seguito del calcolo del reddito sintetico tramite il software in via di predisposizione:

- se il reddito dichiarato dal contribuente risulterà congruo rispetto a quello misurato dal software, ovvero non si rileverà una discrepanza del 20%, il contribuente potrà essere certo di non essere soggetto ad accertamenti sintetici per quel periodo d’imposta;
- diversamente se si evidenzia una discrepanza tra il reddito calcolato sinteticamente e quello dichiarato pari almeno al 20%, il contribuente avrà la possibilità di adeguarsi tramite una revisione in aumento dei redditi dichiarati nel periodo d’imposta in esame senza alcun aggravio di sanzioni aggiuntive. Tale rettifica in aumento del proprio reddito consentirà al contribuente di “mettersi al riparo” da possibili accertamenti sintetici.

**CONVEGNO REGIONALE CNEC-CISM-UNEBA-USMI NAPOLI
NAPOLI, SABATO 29 GENNAIO 2011**

FRANCESCO NANIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
www.studionania.com
Via Alabardieri n. 1 – 80121 Napoli
Via G. Marconi n. 2- 04026 Minturno(Lt)
Tel. 081 410347 – Fax 081 426918
E-Mail: studionania@studionania.com

Le nuove disposizioni, pertanto, assumono valore deterrente nei confronti del contribuente, spronando il medesimo ad adeguarsi spontaneamente, onde evitare possibili futuri accertamenti sintetici, similmente a quanto avviene già per gli studi di settore.

Il contraddittorio preventivo

Tuttavia è bene segnalare che il nuovo redditometro impone l'obbligo, in capo agli uffici, dell'obbligo dell'accertamento anticipato prima dell'emanazione dell'atto di accertamento. Pertanto, nel caso in cui il software rilevi uno scostamento maggiore del 20% tra reddito dichiarato e reddito sintetico, se il contribuente ritiene che detta differenza sia riconducibile a motivazioni oggettivamente ammissibili, quali redditi esenti, può dimostrare la sussistenza di questi in fase di contraddittorio anticipato senza dover ricorrere unitariamente all'adeguamento in aumento del reddito dichiarato.

Si ricorda che i redditi esenti possono essere riconducibili a:

- eredità;
- vincite al lotto e simili;
- Bot, Cct, e simili;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, quali depositi bancari, buoni postali o altro;

oppure il contribuente può dimostrare che:

- esercita attività d'impresa o di lavoro autonomo con proventi non tassabili o esenti, quali i redditi conseguiti dai cosiddetti venditori porta a porta, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta;
- il reddito conseguito non è quello effettivamente conseguito per effetto della tassazione forfetaria prevista dalla legge;
- ha venduto beni immobili;
- ha utilizzato dei finanziamenti;
- ha utilizzato somme riscosse, fuori dall'esercizio dell'impresa, a titolo di risarcimento patrimoniale.

**CONVEGNO REGIONALE CNEC-CISM-UNEBA-USMI NAPOLI
NAPOLI, SABATO 29 GENNAIO 2011**

**FRANCESCO NANIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
www.studionania.com
Via Alabardieri n. 1 – 80121 Napoli
Via G. Marconi n. 2- 04026 Minturno(Lt)
Tel. 081 410347 – Fax 081 426918
E-Mail: studionania@studionania.com**

Tutte le prove fornite dovranno essere debitamente documentate; in ogni caso, nell'eventuale invito a chiarire la propria posizione, l'Amministrazione finanziaria dovrà fornire tutte le indicazioni utili per la difesa del contribuente.

Si ricorda, inoltre, che ulteriore finalità del redditometro è quella di accertare pagamenti, ovvero capacità di spesa del contribuente, tramite denaro non tracciabile, ossia far emergere il cosiddetto "nero".

In considerazione delle osservazioni di cui sopra, pertanto, si suggerisce la conservazione della documentazione relativa alle spese effettuate e la prova della sostenibilità delle stesse attraverso la possibilità di ricondurle ai redditi effettivamente in possesso del contribuente, quali, oltre a quelli dichiarati, quelli sopra riportati. Potranno essere utili estratti conto bancari, estratti conto delle carte di credito, prelievi in concomitanza di una specifica spesa, documentazione di acquisti effettuati a seguito di donazioni e/o regali, ecc..

Tale documentazione risulta di fondamentale importanza nel caso in cui dovesse rilevarsi una differenza superiore al 20% tra reddito dichiarato e reddito sintetico risultante da redditometro, poiché proprio tramite detta documentazione potrebbe essere dimostrabile al Fisco la legittimità del maggior reddito, senza dover ricorrere all'adeguamento spontaneo mediante variazione in aumento. Ogni situazione dovrà, tuttavia, essere valutata singolarmente.